



COMUNE DI BRANDIZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE,
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.3.2016
Pubblicato all'Albo Informatico dal 8.4.2016 al 23.4.2016
Esecutivo dal 18.4.2016

I N D I C E

Art. 1 – Finalità e contenuti.....	1
Art. 2 – Istituti di partecipazione popolare	1
Art. 3 – Istituti di consultazione popolare.....	1
Art. 4 – Finalità	1
Art. 5 – Informazione	1
Art. 6.- Interventi nel procedimento.....	2
Art. 7.- Istanze	2
Art. 8.- Petizioni.....	2
Art. 9.- Proposte.....	2
Art. 10- Finalità.....	3
Art. 11- Convocazione, iniziative e modalità.....	3
Art. 12- Organizzazione, partecipazione e conclusioni	3
Art. 13 - Finalità e metodi.....	4
Art. 14 - Organizzazione	4
Art. 15 - Consultazione: esito, utilizzazione	5
Art. 16 - Finalità.....	5
Art. 17 - Consultazione di una parte della popolazione.....	5
Art. 18 - Referendum ammessi: data di effettuazione.....	6
Art. 19 - Iniziativa referendaria	6
Art. 20 - Iniziativa del Consiglio Comunale.....	6
Art. 21 - Iniziativa dei cittadini	6
Art. 22 - Norme generali	8
Art. 23 - Indizione del referendum.....	8
Art. 24 - Disciplina della propaganda referendaria.....	9
Art. 25 - Liste referendarie	9
Art. 26 - Chiusura delle operazioni referendarie	9
Art. 27 - Organizzazione	9
Art. 28 - L'ufficio di sezione.....	9
Art. 29 - Organizzazione ed orario delle operazioni.....	10
Art. 30 - Determinazione dei risultati del referendum	11
Art. 31 - Provvedimenti del Consiglio Comunale	12
Art. 32 - Informazione dei cittadini	12
Art. 33 - Norme finali.....	12
Art. 34 - Entrata in vigore.....	12

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 e dal titolo III "Partecipazione popolare" dello Statuto Comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. Nel regolamento gli istituti di partecipazione e di consultazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per titoli, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.
3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'Amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più rispondenti a criteri di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza. Non è consentito aggravare con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto.

Art. 2 – Istituti di partecipazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la partecipazione popolare è assicurata, oltre che dal regolamento per il diritto d'accesso, dai seguenti istituti:
 - a) interventi nel procedimento amministrativo
 - b) istanze
 - c) petizioni
 - d) proposte.

Art. 3 – Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, la consultazione dei cittadini è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) assemblee pubbliche
 - b) consultazione mediante l'invio di questionari
 - c) referendum.
2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie o gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato agli argomenti oggetto della consultazione.

TITOLO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 4 – Finalità

1. Ai cittadini, singoli ed associati, ai soggetti portatori di interessi collettivi, costituiti in associazioni o comitati, è consentito d'intervenire nei procedimenti amministrativi in cui sono coinvolti, al fine di favorire il loro intervento nella formazione degli atti.

Art. 5 – Informazione

1. I responsabili del procedimento, individuati nei responsabili di settore, contestualmente all'inizio di un procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale in forma scritta contenente le indicazioni previste per legge.

2. L'informazione può avvenire anche tramite pubblicazione all'Albo informatico o con altre forme di idonea pubblicazione nel caso in cui sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi renda gravosa la comunicazione.

Art. 6.- Interventi nel procedimento

1. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o comunque dalla notizia dell'avvio di procedimento, possono con istanze scritte e/o presentazione di documenti proporre variazioni al procedimento in atto.
2. Il mancato o parziale accoglimento di quanto proposto dovrà comunque essere motivato e comunicato per iscritto dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste.
3. Gli interventi potranno altresì concludersi con accordi da realizzarsi tra i soggetti intervenuti e l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

CAPO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 7.- Istanze

1. Le istanze sono interrogazioni su aspetti dell'attività amministrativa rivolte al Sindaco in forma scritta da cittadini singoli, che abbiano compiuto i 16 anni di età, od associati o da soggetti portatori di interessi collettivi.
2. A seconda se l'aspetto amministrativo sollevato riguarda l'attività politica o quella gestionale, la risposta è fornita entro trenta giorni dal ricevimento, dal Sindaco o dal Segretario Comunale o dal Funzionario responsabile. Detta risposta deve essere scritta o nel caso riguardi la collettività, può essere altresì pubblicizzata con idonee forme.

Art. 8.- Petizioni

1. Da parte di tutti i cittadini, anche in forma collettiva, possono essere presentate petizioni agli organi dell'Amministrazione per promuoverne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le petizioni in forma scritta devono pervenire al Sindaco il quale, a seconda della natura del problema presentato, provvederà ad inviarle all'organo competente ed a darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al riferimento delle stesse.
3. Le petizioni devono essere esaminate dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione e la procedura deve comunque concludersi entro i successivi dieci giorni, con un provvedimento scritto da comunicarsi ai proponenti.
4. Il provvedimento conclusivo può anche essere di archiviazione, in tal caso, deve essere motivato e adeguatamente pubblicizzato.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 dello Statuto, nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui al precedente comma 3, ciascun Consigliere comunale può sollevare la questione in Consiglio, interrogando il Sindaco sul ritardo o promuovendo una discussione sul contenuto della petizione. In quest'ultimo caso il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Art. 9.- Proposte

1. N. 200 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti deliberativi di Consiglio Comunale, inviandole al Sindaco in forma scritta.
2. Le sottoscrizioni da parte dei cittadini proponenti devono essere autenticate dal Segretario comunale, o da altro funzionario incaricato a sensi di legge.
3. La proposta, accompagnata da una relazione illustrativa, deve contenere anche l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che possono essere uditi nel corso della fase istruttoria.

4. Il Sindaco dispone l'inserimento della proposta, completa dei prescritti pareri, all'ordine del giorno del Consiglio, in tempo utile per le decisioni di competenza, entro il prescritto termine di due mesi dalla data di deposito.
5. Anche in tale caso tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere ad un accordo al fine di determinare il contenuto del provvedimento di iniziativa popolare.
6. Il non accoglimento della proposta deve, comunque, essere formalizzato con apposito provvedimento.

TITOLO II
ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE
CAPO III
ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 10- Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relative alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche
 - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività
 - e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenti la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

Art. 11- Convocazione, iniziative e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea dandone tempestiva informazione mediante avviso sul sito istituzionale dell'Ente, manifesti esposti negli appositi spazi delle pubbliche affissioni e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini e, ove si ritenga necessario, tramite comunicato stampa.
4. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse o organizzate anche da gruppi di cittadini, direttamente o attraverso associazioni. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco e una rappresentanza della Giunta e del Consiglio precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione.
5. Per l'effettuazione delle assemblee i promotori possono, altresì, richiedere la concessione in uso di locali comunali dove svolgere la riunione.

Art. 12- Organizzazione, partecipazione e conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco, da un assessore o da un funzionario delegati dal Sindaco.
2. All'assemblea, se ritenuto necessario dal Sindaco e dal Segretario Comunale, assiste un dipendente con funzioni di segreteria.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà di espressione, di intervento e di proposta.
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso la stessa non sia stata da lui presieduta.

5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento completo dell'istruttoria dei competenti uffici all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.
6. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o da associazioni, su argomenti di pertinenza dell'amministrazione comunale, concludono i lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.
7. Il Sindaco incarica il Segretario comunale di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento di cui al precedente comma, entro venti giorni dal ricevimento, a mezzo degli uffici competenti. Conclusa l'istruttoria provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del competente organo collegiale.

CAPO IV

CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 13 - Finalità e metodi

1. Il Consiglio Comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione a mezzo di questionari.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio Comunale, unitamente all'individuazione delle forme di finanziamento.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue
 - b) di un campione limitato ad un'aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio Comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone.

Art. 14 - Organizzazione

1. La Giunta Comunale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consigliare di cui al precedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La Commissione è così composta:
 - a) Sindaco o Assessore dello stesso delegato, che la presiede
 - b) Segretario Comunale, con funzione di segretario
 - c) Consigliere comunale di minoranza
 - d) Responsabile del settore cui inerisce l'oggetto della consultazione
 - e) Responsabile dell'Ufficio relazioni con il Pubblico (URP).
3. La Commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale:
 - a) I contenuti sostanziali del questionario
 - b) La delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.
4. La Commissione, inoltre:
 - a) approva il testo definitivo del questionario
 - b) presenza all'estrazione del campione
 - c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario comunale gli incarichi del personale preposto alle suddette operazioni
 - d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo sesto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

5. La Commissione promuove e realizza, attraverso l'URP, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante avviso sul sito istituzionale dell'Ente, manifesti e, ove ritenuto necessario, altre adeguate forme di pubblicità.
6. Il settore incaricato di effettuare la consultazione, unitamente all'URP, provvede:
 - a) alla predisposizione di una relazione contenente:
 - il "disegno dell'indagine" (destinatari, campione, modalità di somministrazione, raccolta-inserimento-elaborazione dati, presentazione e utilizzo dei risultati, tempistica fasi di lavoro)
 - "l'albero della qualità" (aspetti che si intendono sottoporre a verifica diretta del cittadino: tecnici, relazionali, organizzativi, fisici)
 - il questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario dovrà essere rigorosamente anonimo
 - b) all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezione territoriale
 - c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta dei questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto, tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso a svolgere eventualmente lavoro in orario straordinario
 - d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi
 - e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, anche in forma grafica, mediante l'elaborazione dei dati
 - f) all'invio dei risultati della consultazione alla commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte.

Art. 15 - Consultazione: esito, utilizzazione

1. La commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Consiglio Comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, tramite il sito istituzionale dell'Ente ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto opportuno.
3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio Comunale.

CAPO V REFERENDUM

Art. 16 - Finalità

1. Il referendum consultivo, propositivo e abrogativo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto (art. 37, comma 2): in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità.

Art. 17 - Consultazione di una parte della popolazione

1. Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono

all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività alla quale è preposto.

2. L'ambito della consultazione deve essere definito tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali che non possono mai essere frazionate dalla delimitazione.

Art. 18 - Referendum ammessi: data di effettuazione

1. Non è ammessa più di una consultazione referendaria per anno, da svolgersi in un'unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giugno, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno 60 giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche o amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal secondo comma.
4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 19 - Iniziativa referendaria

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio
 - b) per iniziativa di cittadini, pari all'8% del corpo elettorale comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 20 - Iniziativa del Consiglio Comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum predisposto dal Segretario Comunale con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Responsabile settore economico e finanziario correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria.
4. La deliberazione adottata di iniziativa del Consiglio Comunale, stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione, che devono essere chiari ed univoci e individua gli stanziamenti di spesa necessari per l'organizzazione del referendum.
5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le sezioni elettorali i cui iscritti partecipano alla consultazione.

Art. 21 - Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 5 elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori composto da 3 di essi ed alla definizione del quesito o dei quesiti che dovranno essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al seguente articolo. Il Comitato nomina tra i suoi componenti un coordinatore ed un suo delegato che ne esercitano la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali, che non possono in alcun caso essere frazionate da tale delimitazione.
3. Il Sindaco convoca entro dieci giorni la Commissione per i referendum composta da:
 - a) Segretario Comunale, che la presiede

- b) Responsabile settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale
c) Responsabile del servizio cui inerisce il quesito referendario
4. La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum e, qualora ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
 5. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - ammissibilità della materia
 - riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito
 - verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.
 5. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni della Commissione è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, o suo delegato, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà di intervento.
 6. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei Promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.
 7. Nel caso in cui la richiesta sia dichiarata non ammissibile dalla Commissione o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.
 8. Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.
 9. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore all'8% del corpo elettorale risultante dall'ultima revisione dinamica effettuata. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione il numero minimo dei presentatori è determinato rispetto agli iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.
 10. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Brandizzo – richiesta di referendum (con l'indicazione se consultivo, propositivo o abrogativo) e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso dovranno essere vidimati dal Segretario Comunale, o suo delegato, mediante l'apposizione su ognuno di essi del numero d'ordine, del bollo del Comune, della data e della propria firma. La raccolta firme su fogli non vidimati produce l'invalidità delle sottoscrizioni apposte all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.
 11. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nei procedimenti elettorali. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.
 12. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro otto giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

13. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente nono comma. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco entro 15 giorni dalla data di convocazione.
14. Il Sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione, per la dovuta presa d'atto dell'ammissione del referendum.
15. Il bilancio di previsione dovrà prevedere apposito capitolo di spesa.

CAPO VI

PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 22 - Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Per partecipare alla votazione i cittadini dovranno recarsi al seggio elettorale muniti della tessera elettorale.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali generali. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle liste delle sezioni comprese nella delimitazione.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20.3.1967, n.223 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 21 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.
7. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano per le sezioni elettorali comprese nel territorio delimitato per la consultazione referendaria.

Art. 23 - Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 19 del presente regolamento, adottata entro il 31 gennaio di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 18. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai Capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto.
3. Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum
 - b) il giorno e l'orario delle votazioni
 - c) le modalità della votazione
 - d) il luogo della votazione
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione a seguito della presa d'atto da parte del Consiglio comunale, con delimitazione grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.

6. L'affissione del manifesto viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
7. Il manifesto è inoltre pubblicato all'Albo informatico e sul sito istituzionale del Comune.
8. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
9. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione e le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

Art. 24 - Disciplina della propaganda referendaria

1. Il periodo utile per la propaganda referendaria ha inizio dal 30° giorno antecedente le operazioni di voto e termina alle ore 24.00 del giorno antecedente la costituzione dei seggi.
2. La Giunta comunale individua ed assegna, per la propaganda diretta ed indiretta, a partiti e Gruppi rappresentati in Consiglio comunale che li hanno richiesti e al Comitato promotore appositi spazi comunali, su cui possono essere affissi i manifesti di propaganda.
3. Le modalità di svolgimento della campagna referendaria sono disciplinate, per quanto non previsto dal presente Regolamento, dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche.

Art. 25 - Liste referendarie

1. Le liste referendarie, consistenti nelle liste degli aventi diritto al voto, sono composte dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Brandizzo nonché dai cittadini residenti nel Comune di Brandizzo che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data di svolgimento del referendum. Questi ultimi per esercitare il diritto di voto devono presentare formale domanda di iscrizione per essere inseriti in apposita lista referendaria.

Art. 26 - Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di prendere atto che le operazioni relative non abbiano più corso.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i Capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante avviso sul sito istituzionale dell'Ente, manifesti ed eventuali altri idonei mezzi.

CAPO VII

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 27 - Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. Il Segretario comunale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 28 - L'ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice Presidente e l'altro di segretario con funzione di

redigere, in duplice copia, il verbale delle operazioni di sezione. Il numero degli scrutatori è elevato a tre nella sezione elettorale nella cui circoscrizione è compresa la Casa di Riposo.

2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza preannunziata sette giorni prima mediante avviso pubblicato all'Albo informatico del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e affissione di manifesti, procede:
 - al sorteggio di un numero di nominativi compresi negli Albi dei presidenti e degli scrutatori pari a quello necessario alla costituzione degli uffici di sezione
 - alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nei predetti Albi per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, i presidenti e gli scrutatori in caso di loro eventuale rinuncia o impedimento.
3. Sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma, il Sindaco provvede alla predisposizione e notifica degli atti di nomina a scrutatore e a Presidente di seggio elettorale.
4. Qualora non si presentino alcuni scrutatori all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione, si provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti di formazioni o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale o dei promotori del referendum presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 23 del T.U. 16.5.1960 n. 570.
5. Per la validità delle operazioni di ufficio è sempre necessaria la presenza di almeno due componenti. Il Presidente, o in sua assenza il vice Presidente, dirige e coordina tutta l'attività dell'ufficio secondo le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni predisposte dall'ufficio elettorale, in base alla normativa vigente per i referendum nazionali.
6. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un compenso forfettario commisurato alla metà di quello previsto per i referendum nazionali. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

Art. 29 - Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, con tre cabine, di cui una per i diversamente abili, e di un'urna per ogni referendum per il deposito delle schede votate.
2. Alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione, presso la sede dei seggi elettorali, gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio. Il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina, gli scrutatori previo accertamento della loro identità personale.
3. I componenti del seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione. Le operazioni di autenticazioni delle schede di votazione devono essere eseguite secondo le modalità previste per le consultazioni elettorali.
4. il giorno della votazione l'ufficio di sezione deve ricostituirsi entro le ore 7,45 e dare inizio alle operazioni di voto alle ore 8,00.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
6. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali. Esse contengono il quesito formulato, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
7. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
8. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no) nel rettangolo che la contiene.

9. Le votazioni si concludono alle ore 22,00. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
10. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Nel caso di cui al comma 7, l'Ufficio di sezione osserva per gli scrutini l'ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria del Comune.
11. terminate le operazioni, il materiale chiuso in appositi plichi sigillati viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla segreteria del Comune stesso.

Art. 30 - Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15,00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione, di cui al terzo comma del precedente art. 22
 - b) al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco ed uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per il referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini mediante avviso sul sito istituzionale del Comune, affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante altre forme d'informazione ritenute idonee
 - b) ai Consiglieri comunali mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai Capigruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum
 - c) al Comitato dei promotori mediante invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.
7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.
8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 30% di quello previsto nell'art. 28, comma 6, per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo informatico del Comune per 15 giorni.

CAPO VIII ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 31 - Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.
5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 32 - Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante avviso sul sito istituzionale del Comune, manifesti e, se ritenuto necessario, con altri idonei mezzi.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata entro 10 giorni dall'adozione al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Norme finali

1. L'entrata in vigore di norma di rango superiore, capace di esplicitare i suoi effetti sui contenuti del presente regolamento, è direttamente applicabile all'oggetto normato indipendentemente dalla sua formale ricezione nell'articolato.
2. L'interpretazione di singole norme o disposizioni del regolamento è demandata al Segretario Comunale che provvederà con proprio atto.

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.